



PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB – CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300049. Decreto di concessione del finanziamento n. 115 del 21/06/2022

SCRITTURA PRIVATA

G016_2023 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76 c. 2 LETT. B) PUNTO 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ACCESSORIO PER NMR STATO SOLIDO: PROBE HCN 0.7MM PER SPETTROMETRO AVANCE NEO 1200 MHZ (111 KHZ CPMAS 0.7 MM PROBE @ 1200 MHz NMR SPECTROMETER) CON RELATIVA MASIII NELL'AMBITO DEL PROGETTO ITACA.SB IMPORTO € 220.000,00 IVA ESCLUSA – ONERI DI SICUREZZA € 105,10 – CIG 9877200B48 CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300049– RUP Rebecca Del Conte

TRA

L'Università Degli Studi di Firenze legalmente rappresentata per il presente atto dalla Dott.ssa Francesca Farnararo, in qualità di Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza San Marco, 4 (nel prosieguo anche: "Università"), C.F./P.IVA 01279680480;

E

La Società Bruker Italia srl Unipersonale, con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti, 43, 20158, P. Iva 02143930150, Milano (MI), legalmente rappresentata dal dott.



Paolo Mapelli nato il [REDACTED] a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, nel prosieguo anche indicato come “Affidatario” o “Appaltatore”;

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale Prot. 170728 Rep 1153 del 01.08.2023 è stata affidata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) punto 2, del d.lgs. n. 36/2023 la fornitura di un accessorio per nmr stato solido: probe hcn 0.7mm per spettrometro avance neo 1200 mhz (111 khz cpmas 0.7 mm probe @ 1200 mhz nmr spectrometer) con relativa masiii;
- la fornitura richiesta è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;
- non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- è coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU per il progetto “ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC”;
- assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;



- contribuisce al principio del tagging digitale;
- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
- è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC" e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso.
- l'acquisto è sostenuto sui fondi: PNRR_ITACA_COSTI _ Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione dell'Università di Firenze;
- è prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ex art. 8, comma 1 lett. a) L. 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;
- l'efficacia della decisione di contrarre nonché del presente contratto sono da intendersi sottoposte a clausola risolutiva espressa in merito al positivo esito della suddetta verifica;
- le parti danno atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.Lgs. 159/2011 e che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;
- in sede di presentazione di offerta l'operatore ha prodotto la dichiarazione



sostitutiva comprovante il rispetto dell'equilibrio di genere e la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che la società è tenuta a redigere ai sensi dell'art.46 del codice delle pari opportunità di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;

- il presente Contratto è regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" ;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;



- dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura della strumentazione in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni prescritte in sede d'offerta. L'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione. L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura dell'appalto e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per qualsiasi motivo di indennità o compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto. Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite nei Capitolati Normativi e Tecnici e nell'offerta economica allegati al presente contratto (all. 1,2,3), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008 ove prescritto o necessario. Per l'esecuzione del presente atto, la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nell'accordo quadro collettivo nazionale di lavoro e dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO



Oggetto della fornitura è un ACCESSORIO PER NMR STATO SOLIDO “PROBE HCN 0.7mm PER SPETTROMETRO AVANCE NEO 1200 MHZ (111 KHZ CPMAS 0.7 MM PROBE @ 1200 MHZ NMR SPECTROMETER) con relativa MAS III” al fine di implementare e potenziare la strumentazione NMR del Centro Risonanze Magnetiche (CERM) quale Centro Italiano Instruct-ERIC, con il miglioramento della qualità e l’ampliamento della tipologia di offerta delle possibili analisi sperimentali del centro stesso.

Per potenziare l’infrastruttura è necessario dotare lo spettrometro NMR 1.2 GHz, il primo ad essere installato al mondo, con dei probe sia per le analisi in soluzione che per quelle di stato solido. I probe per l’analisi in soluzione sono già installati, mentre il primo probe per le analisi di stato solido sarà acquistato con l’affidamento in oggetto.

Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche l’imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione.

E’ prevista una garanzia di 12 mesi dalla data del “collaudo/consegna”, sia per la manutenzione ordinaria nei seguenti termini:

- MANUTENZIONE ORDINARIA:

La garanzia dovrà coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi dell’intervento dei tecnici manutentori.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi.



Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura è complessivamente di € 220.000,00 IVA esclusa – Oneri di sicurezza € 105,10, secondo quanto dettagliato nell'allegata Offerta e nei Capitolati.

L'importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto, posa in opera a regola d'arte e servizi connessi.

Art. 4 – CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

L'Impresa ha prestato garanzia definitiva ex art. 117 d.lgs 36/2023 mediante Polizza n. 2386653 del 03.07.2023 emessa da Coface Italia srl per un importo di € 11.000,00, pari al 5% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.

Art. 5 – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato normativo e prestazionale, dovrà essere effettuata presso il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)- Via Luigi Sacconi 6 - 50019 Sesto Fiorentino – Firenze.

Il fornitore effettuerà la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

La fornitura dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati al precedente co. 1, entro 14 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.



Il termine sopra indicato consentirà all'AGPSC di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Art. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà nei tempi e modi di cui all' art. 16 del Capitolato normativo e prestazionale.

La fattura dovrà pervenire intestata alla struttura ordinante:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA - C.F./P. IVA 01279680480 - IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- CIG 9877200B48

- CUP B53C22001790006

-PNRR_M4.C2. Linea Investimento 3.1. Infrastrutture di Ricerca_ITACA.SB

- Avviso n. 3264 del 28.12.2021.

La fattura, soggetta al regime di Split Payment, dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'Università procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale e alla verifica fiscale come per legge.

Art 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO



L'Università può introdurre varianti/modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie o opportune, nel rispetto della legge.

Art 8 – PENALI

Si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 13 del Capitolato normativo e prestazionale.

ART. 9 OBBLIGHI SPECIFICI PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR

Nello svolgimento delle prestazioni e attività richieste per l'esecuzione del Contratto, le parti si obbligano ad osservare le prescrizioni specifiche dettate dalla normativa vigente per gli acquisti a valere sui progetti finanziati dal PNRR, con particolare riferimento:

- al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e del principio del contributo all'obiettivo climatico;
- al rispetto dei principi sulle pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, ai sensi dell'art.47, D.L. 31 maggio 2021, n.77;

In caso di violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e/o delle disposizioni in materia di pari opportunità e impiego dei disabili, saranno applicate le rispettive penali e sanzioni di cui all' art. 13.4 del Capitolato

normativo e prestazionale.

Art. 10 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione prevede la verifica del funzionamento dell'attrezzatura completa e dei suoi sistemi e componenti. In sede di verifica di regolare esecuzione saranno accertati tutti i requisiti stabiliti in sede di offerta secondo i criteri e modalità indicati agli artt. 7 e 8 del Capitolato speciale d'appalto

Art. 11 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, sulla base di quanto previsto all'art. 12 del Capitolato normativo e prestazionale. Circa le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre che quelle già accettate dall'operatore con la sottoscrizione del Capitolato normativo e prestazionale ed elencate all'art. 18 del medesimo.

Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa, l'Università instaurerà un contraddittorio con l'Affidatario mediante trasmissione di comunicazione di Posta Elettronica Certificata, concedendo un breve termine per la presentazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni e/o per consentire l'adempimento delle prestazioni non correttamente eseguite. Decorso il suddetto termine, l'Università, in ipotesi di inesatto adempimento o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà procedere con la



risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art 12 – RECESSO

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all’art.123 del Dlgs 36/2023.

Art 13 – SICUREZZA

In relazione all’oggetto e alle modalità di esecuzione delle prestazioni sono presenti rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e pertanto è stato predisposto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” (DUVRI), all. 4 al presente contratto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, integrato dai seguenti documenti:

- Libretto sicurezza;
- Estratto DVR Bruker Italia srl;
- Piano emergenza

Art 14– TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l’Affidatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.



In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'Affidatario procederà, quale condizione per consentire all'Ateneo il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente contratto, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Art 15 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.



Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla giurisdizione e competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Non è prevista clausola arbitrale.

Art. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale o in modalità analogica.

Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione e l'eventuale registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell'Affidatario.

Art 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, allegata alla documentazione di gara e all'indirizzo web <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del



trattamento: dott. Massimo Benedetti.

Art. 18 – Efficacia del contratto

Il presente atto produrrà effetti a far data dal giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Letto, approvato e sottoscritto l'anno duemilaventitre nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Firmano digitalmente

PER L'IMPRESA

PER L'UNIVERSITA'

Bruker Italia srl Unipersonale



AGPSC

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente

(Dott. Paolo Mapelli)

(Dott.ssa Francesca Farnararo)



CAPITOLATO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC- CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300049 - FORNITURA DI ACCESSORIO PER NMR STATO SOLIDO: PROBE HCN 0.7mm PER SPETTROMETRO AVANCE NEO 1200 MHZ (111 KHZ CPMAS 0.7 MM PROBE @ 1200 MHZ NMR SPECTROMETER) CON RELATIVA MASIII IMPORTO 220.000,00 IVA ESCLUSA

CIG 9877200B48

CUP B53C22001790006

S.A. Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione dell'Università di Firenze - di seguito solo AGPSC - P.zza San Marco 3, 50121 Firenze - Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)

RUP: DOTT. SSA REBECCA DEL CONTE

DEC: PROF. MORENO LELLI

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura è un accessorio per nmr stato solido "PROBE HCN 0.7mm PER SPETTROMETRO AVANCE NEO 1200 MHZ (111 KHZ CPMAS 0.7 MM PROBE @ 1200 MHZ NMR SPECTROMETER) con relativa MASIII" al fine di implementare e potenziare la strumentazione NMR del Centro Risonanze Magnetiche (CERM) quale Centro Italiano Instruct-ERIC, con il miglioramento della qualità ed l'ampliamento della tipologia di offerta delle possibili analisi sperimentali del centro stesso.

Per potenziare l'infrastruttura è necessario dotare lo spettrometro NMR 1.2 GHz, il primo ad essere installato al mondo, con dei probe sia per le analisi in soluzione che per quelle di stato solido. I probe per l'analisi in soluzione sono già installati, mentre il primo probe per le analisi di stato solido sarà acquistato con l'affidamento in oggetto.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Si rimanda al capitolato tecnico prestazionale.

Art. 3 COERENZA DELLA FORNITURA CON I PRINCIPI DEL PNRR

La fornitura richiesta:



- è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;
- non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- è coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU per il progetto "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC";
- assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;
- contribuisce al principio del tagging digitale;
- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
- è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC" e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso.

Art. 4 IMPORTO

L'importo della fornitura è complessivamente di € 220.000,00 IVA esclusa – Oneri di sicurezza €105,10.


L'importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto, posa in opera a regola d'arte e servizi connessi.

Art. 5 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

5.1 Requisiti generali inerenti l'operatore economico

A pena di risoluzione dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art. 67.
- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) L. n. 190 ed in particolare art. 42 ove applicabile



5.2 Requisiti speciali inerenti la fornitura

L'operatore economico deve altresì garantire:

- la fornitura oggetto dell'affidamento non arreca nessun danno significativo all'ambiente, c.d. DNSH, come prescritto dall'art.5 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 6 MODI E TERMINI DI CONSEGNA

6.1 Luogo di consegna

Il "bene" deve essere consegnato presso il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)- Via Luigi Sacconi 6 - 50019 Sesto Fiorentino – Firenze.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

6.2 Termini di consegna

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall'art.2 del presente Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati al precedente co. 1, entro 14 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.

Il termine sopra indicato consentirà di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Il giorno della consegna dovrà essere preventivamente concordato con il RUP ed il DEC della fornitura.

6.3 Installazione e modalità di consegna

Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche l'imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione.

ART. 7 CRITERI E MODALITÀ' DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP ed il DEC.

Dopo la consegna e l'installazione, ma prima del pagamento della fattura, il DEC previo accertamento dell'esecuzione del contratto procederà alla verifica di conformità, il RUP a fronte della verifica di conformità del DEC, accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità, qualità e il rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato.



Art. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In caso di esito positivo delle verifiche di cui agli articoli 6 e 7, prima del pagamento della fattura, il RUP rilascia l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 9 GARANZIA E INTERVENTI IN GARANZIA

Il sistema dovrà essere garantito per un minimo di 12 (dodici) mesi dalla data del "collaudo/consegna", sia per la manutenzione ordinaria nei seguenti termini:

- MANUTENZIONE ORDINARIA:

La garanzia dovrà coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi dell'intervento dei tecnici manutentori.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi.

Art.10 CERTIFICAZIONE "CE"

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 e ss.mm.ii..

Art. 11 OBBLIGHI E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d'arte e perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

Alla consegna del bene il fornitore si obbliga altresì a rilasciare la seguente documentazione, così come di seguito elencata non a titolo esaustivo:

- bolle di consegna;
- certificati di omologazione "CE";
- schede tecniche;
- manuali di istruzioni e d'uso;
- altro

Art. 12 VIZI DELLA FORNITURA, DIFETTI DI CONFORMITÀ, DECADENZA, PRESCRIZIONE

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito



per essere installato dall'Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, l'Amministrazione può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, l'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;



b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità e che comunque non inficia le prestazioni attese della fornitura, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso per esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo,
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 13 PENALI

13.1 Ritardi nella consegna della fornitura

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito all'art.6.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.


13.2 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il CERM fatto salvo ogni risarcimento per maggiori e ulteriori danni, applicherà al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

13.3 eventuale esito negativo del certificato di regolare esecuzione

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di cui all'art.6 e 7, il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC all'indirizzo indicato nei documenti di gara.

Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa.



Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

13.4 violazioni delle prescrizioni dell'art.47, D.L.n.77/21

In caso di mancato possesso dei requisiti e/o di mancato rispetto degli adempimenti disposti dall'art.47, comma 3, comma 3-bis, da parte del fornitore, si applicherà al fornitore una penale in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, comporta altresì l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

13.5 applicazione delle penali

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro il 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la AGPSC potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.


Si applica l'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.



Art. 16 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

Le fatture, soggette al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovranno riportare obbligatoriamente il codice IPA della struttura, nonché CIG e CUP, pena la mancata accettazione della fattura stessa.

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

La fattura deve essere intestata a:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA -

C.F./P. IVA 01279680480 - IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CIG: 9877200B48


CUP: B53C22001790006

PNRR_M4.C2. Linea Investimento 3.1. Infrastrutture di Ricerca_ITACA.SB - Avviso n. 3264 del 28/12/2021.

Art. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all'affidamento.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.



Art. 18 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 108 del d.lgs. 50 /2016, oltre e specificamente alle seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del patto d'integrità darà luogo alla risoluzione del contratto;
- b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo;
- c) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
- d) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- e) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- f) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.109 del Dlgs 50/2016.

Art. 19 ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360->



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

protezione-dati.html), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: privacy@unifi.it. Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

Art. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 22 NORME DI RINVIO


Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e al D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, per quanto applicabili.

Art. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" sono svolte dal Dott.ssa Rebecca del Conte, nominata con nota della Dirigente dell'area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, Prot N° 0070328 del 29/03/2023; le funzioni di "Direttore dell'esecuzione del contratto" sono svolte dal Prof. Moreno Lelli, nominato con nota della Dirigente dell'area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, Prot N° 0127532 del 12/06/2023;

Per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sarà utilizzata la seguente pec della stazione appaltante:

chim@pec.unifi.it



Art. 24 RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato: Capitolato Tecnico



Il RUP

Dott.ssa Rebecca Del Conte



Cliente

Universita degli Studi di Firenze
Magnetic Resonance Center - CERM
Via L. Sacconi 6
50019 Sesto Fiorentino

Informazione			
Vostro numero cliente	1015641	Contatto	Angelo Ripamonti
Vostro riferimento/Data	HCN 0.7 mm 1.2 GHz/	Telefono	+390270636370INT586
Valido fino al:	31.12.2022	E-Mail	Angelo.Ripamonti@bruker.com
Tempo di consegna	circa 14 mesi dall'ordine	Utilizzatore	Universita degli Studi di Firenze Magnetic Resonance Center - CERM
Incoterms	DDP Sesto Fiorentino		
Termini di pagamento	30 giorni D.F.		

Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	Prezzo unitario EUR	Importo EUR
	CPMAS 0.7 mm HCN per Avance NEO 1200			
30	AH1220_01 MASIII Full Aut Pn Unit floor Buff Micro processor based fully automatic pneumatic MAS control unit (MAS3 unit). Features: - Spinning rate counter - Precision regulaing valves - Pressure stabilization - Sample insert/eject (with dedicated probes) - Automated spin-up and spin-down of rotors - Spinning speed regulation to < 0.1% - Remote control from acquisition work station in TopSpin # Set of required cables and hoses included # Required but not included: # - Suitable rotor transfer system according to probe	1 PC		
40	H158416	1 PC		

**Bruker Italia S.r.l. Unipersonale
BioSpin Division**

Viale Vincenzo Lancetti 43
20158 Milano / Italy
Tel. +39 02 70636370
Fax +39 02 2361294
bruker.italy@bruker.com
www.bruker.com

Sede legale: Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano
Capitale sociale Euro 250000 I.V.

Direzione e coordinamento: Bruker Invest AG

Partita IVA Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 02143930150

REA MI-770236 N. Reg. RAEE: IT19010000011116 ISO 9001:2015

Coordinate bancarie: Deutsche Bank S.p.A - ABI:03104 CAB:01603 C/C:21175

IBAN: IT96 A031 0401 6030 0000 0021 175 - SWIFT: DEUTITM1463





Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	Prezzo unitario EUR	Importo EUR
	PH MASDVT1200S6 BL0.7 N/C/H NO_I/E MASSB-TR-13C/15N/1H-0.7mm DVT H158416 CPMAS H/C/N DVT high speed triple resonance probe for SB solid state NMR # 0.7 mm # optimized for 13C and/or 15N observe # 1H observe and high power decoupling # temperature range -30°C to 70°C # maximum rotation frequency 111 kHz, only specified for Bruker rotors # 5 zirconia rotors, rotor handling and filling tool set included # stereo microscope included			
	Totale IVA esclusa		EUR	220,000.00
	IVA		22.00%	48,400.00
	Lordo		EUR	268,400.00

**Bruker Italia S.r.l. Unipersonale
BioSpin Division**

Viale Vincenzo Lancetti 43
 20158 Milano / Italy
 Tel. +39 02 70636370
 Fax +39 02 2361294
 bruker.italy@bruker.com
 www.bruker.com

Sede legale: Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano
 Capitale sociale Euro 250000 I.V.
 Direzione e coordinamento: Bruker Invest AG
 Partita IVA Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 02143930150
 REA MI-770236 N. Reg. RAEE: IT19010000011116 ISO 9001:2015
 Coordinate bancarie: Deutsche Bank S.p.A - ABI:03104 CAB:01603 C/C:21175
 IBAN: IT96 A031 0401 6030 0000 0021 175 - SWIFT: DEUTITM1463





Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	Importo EUR
	<p>TERMINI E CONDIZIONI Nostri termini e condizioni generali di cui: https://www.bruker.com/service/information-communication/terms-and-conditions.html TERMINI DI PAGAMENTO PAGAMENTO 30 giorni data fattura FATTURAZIONE 100% alla consegna</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di ritardo nella consegna per motivi indipendenti da Bruker, il pagamento della quota relativa dovrà essere comunque effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. - In caso di ritardo nel collaudo per motivi indipendenti da Bruker, il pagamento della quota relativa dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. <p>IVA: di legge, esclusa MODALITÀ: Mediante Bonifico Bancario Deutsche Bank Filiale 3 di Milano Codice IBAN: IT96A031040160300000021175 INVIARE ORDINE A: bruker.italy@bruker.com oppure al numero fax 02 2361294 NOTA BENE: l'Ente o Istituto destinatario della presente offerta non è autorizzato ad inoltrarla a società o enti terzi, senza nostro consenso preventivo. GARANZIA 12 mesi INCO TERMS DAP vostro istituto Clausola aggiuntiva Le parti sono consapevoli del fatto che il virus COVID-19 è stato dichiarato una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e riconoscono che Bruker, direttamente o indirettamente, possa subire dei ritardi o essere costretta a sostenere costi maggiori a causa di tali circostanze (tra cui ad esempio quelli causati da carenza di manodopera o indisponibilità o disponibilità limitata di materiali, beni, credito o servizi che possono avere effetti su Bruker o sui suoi subappaltatori). A condizione che Bruker: (i) notifichi tempestivamente al Cliente la circostanza, e fornisca aggiornamenti di volta in volta a intervalli regolari sullo stato di tale circostanza; (ii) prenda e continui a prendere le ragionevoli precauzioni, la dovuta accortezza e le dovute misure per mitigare l'effetto di tali circostanze sulla sua capacità di adempiere ai propri obblighi, il Cliente accetta di concedere al Fornitore eventuali ritardi e costi di trasporto aggiuntivi richiesti e dimostrati dal fornitore Bruker Italia S.r.l. Unipersonale Pagina 5/5 Bruker Italia</p>		

**Bruker Italia S.r.l. Unipersonale
 BioSpin Division**

Viale Vincenzo Lancetti 43
 20158 Milano / Italy
 Tel. +39 02 70636370
 Fax +39 02 2361294
bruker.italy@bruker.com
www.bruker.com

Sede legale: Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano
 Capitale sociale Euro 250000 I.V.

Direzione e coordinamento: Bruker Invest AG
 Partita IVA Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 02143930150
 REA MI-770236 N. Reg. RAEE: IT19010000011116 ISO 9001:2015
 Coordinate bancarie: Deutsche Bank S.p.A - ABI:03104 CAB:01603 C/C:21175
 IBAN: IT96 A031 0401 6030 0000 0021 175 - SWIFT: DEUTITM1463

